

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

PROVINCIA DI MESSINA



Ufficio di Gabinetto

Codice Avviamento Postale: 98050
Codice Fiscale: 00158240838

TEL.: 090 / 9700328
Fax: 090 9700396

E-mail: info@comune.termevigliatore.me.it
sindaco.termev@email.it

ORDINANZA N. 20

DEL 05/10/2015

Oggetto: Divieto di coltivazione fave e piselli nel raggio di trecento metri dall'abitazione di minore affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (FAVISMO)

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che con proprie ordinanze n. 24 del 28/10/2010 e N° 02 del 18/01/2011, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, è stato disposto il divieto di coltivazione e commercializzazione nonché di eventuale estirpazione di fave e piselli entro il raggio di 300 mt dalle vie e siti indicati nelle stesse ordinanze;
- **VISTA** la richiesta datata 28/09/2015 ed acquisita agli atti di questo Ente il 30/09/2015 al prot. n. 14319, con la quale la madre esercente la patria potestà su un minore affetto da carenza congenita dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (FAVISMO), residente in Via Costantino Orazio n. 26, a tutela della salute della propria figlia, chiede l'adozione di un provvedimento sindacale che vieti la coltivazione di cui sopra, nel raggio di 300 mt dalla rispettiva abitazione e della Scuola Elementare di San Biagio in atto frequentata dalla minore;
- **VISTO** il certificato medico allegato alla predetta istanza che attesta la patologia di che trattasi;
- **RILEVATO** che tale affezione comporta la necessità di evitare assolutamente l'ingestione di fave e l'esposizione al loro polline per il rischi collegati al verificarsi di gravi crisi emolitiche;
- **RITENUTO** pertanto di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita del minore in oggetto;

- **VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Ad integrazione delle precedenti ordinanze n. 24 del 28/10/2010 e N° 02 del 18/01/2011, di vietare la coltivazione, commercializzazione ed eventuale estirpazione di fave e piselli nel raggio di 300 mt dalla Via Costantino Orazio n. 26 nonché dalla Scuola Elementare di San Biagio sita in Via Francesco Petrarca;

DISPONE

- Di trasmettere copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, alle seguenti autorità:
 - Prefettura di Messina;
 - Ufficio Igiene Pubblica – ASP n. 5;
 - Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore;
 - Comando Polizia Municipale;
- **Di pubblicare la presente mediante affissione all'albo pretorio one-line, sul sito internet del Comune e mediante affissione di manifesti nella via interessata.**

INFORMA

- - che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, L. 7/8/1990 n.241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR per la Sicilia, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dove rimarrà affisso per 30 giorni.

Terme Vigliatore, 05/10/2015



Il Sindaco
Dr. Bartolo Cipriano